

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE NOBILE
Via Tasso, 39 – 00185 Roma
Tel/fax 0670495138
avv.giuseppenobile@gmail.com
giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org

Ricorso ex artt. 414 e ss. C.p.c.

Richiesta di riconoscimento del diritto di assegnazione della sede di preferenza espressa
assunzione da GAE – personale docente

Ricorre **PESCATORI PAOLA** nata ad Avezzano il 15/01/1966 (c.f. PSCPLA66A55A515I) rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Giuseppe Nobile (c.f. NBLGPP64M06H501R pec giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org fax 0670495138) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Tasso, 39,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta, 41 e domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

FATTO

- 1) La ricorrente è abilitata all'insegnamento della materia Scienze Giuridiche ed Economiche Classe di concorso A046 a seguito di superamento di pubblico concorso a cattedre per l'abilitazione del 1999 con bando pubblicato con DDG 1/4/1999 – GU 13/4/1999;
- 2) E' inoltre specializzata per le attività di sostegno indirizzo scuola secondaria di secondo grado, avendo conseguito il relativo titolo presso l'Università degli studi di Roma Foro Italico in data 7/5/2020;
- 3) Alla data del 29/7/2020 la ricorrente risultava inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Roma elenco sostegno secondaria II grado al posto n. 2 con punti 81;
- 4) Con decreto che si allega (doc. 2) l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio stabiliva il contingente dei posti da assegnare alle immissioni in ruolo da GM e da GAE e, in particolare, per quel che interessa la ricorrente, stabiliva un contingente da assumere per posto sostegno scuola secondaria di secondo grado (ADSS) di 147 unità di cui 146 da GM e 1 da GAE (pag. 22 di doc. 2);



5) La ricorrente dunque risultava individuata come destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato e la invitata ad operare la scelta della sede, con facoltà di esprimere fino a 30 sedi;

6) Con istanza del 22/8/2020 (doc. 4) la ricorrente esprimeva le seguenti preferenze di sede:

- 1) Biagio Pascal;
- 2) Pacinotti Archimede;
- 3) Leonardo Da Vinci;
- 4) Ambrosoli;
- 5) Via Sarandì;
- 6) Dante Alighieri;
- 7) Liceo Aristofane;
- 8) Liceo Farnesina;
- 9) E. Fermi
- 10) De Sanctis
- 11) Gassman;
- 12) Liceo Giordano Bruno;
- 13) Liceo Machiavelli;
- 14) Liceo Catullo di Monterotondo;
- 15) IS A. Frammartino di Monterotondo;
- 16) IS Piazza Resistenza di Monterotondo;
- 17) Liceo Penao Monterotondo;
- 18) IIS Carducci;
- 19) ITIS Giorgi;
- 20) IPPSEOA di Palombara Sabina;

ed altre come da istanza allegata (doc. 4);

7) Successivamente l'USR Lazio procedeva all'immissione in ruolo, diversamente da quanto stabilito nel decreto sul contingente dei posti da assegnare, di 96 aspiranti da GM e 1 docente da GAE;

8) Il Ministero USR Lazio, operando in modo illegittimo assegnava le sedi in base all'ordine di graduatoria prima attingendo dalle Graduatorie di Merito del Concorso ordinario per 96 unità e poi dalle GAE, senza rispettare la distribuzione per quota del 50% tra l'uno e l'altro canale di reclutamento;



- 9) La ricorrente doveva essere considerata in posizione 2 (o, in subordine in posizione 48) per la scelta di sede in quanto la norma prevede che si debba procedere all'individuazione degli aventi titolo per il 50% da concorso e per il 50% da GAE;
- 10) L'USR Lazio considerava invece la ricorrente in posizione 97 per la scelta di sede dando illegittimamente priorità a tutti gli aspiranti collocati nella graduatoria concorsuale di merito;
- 11) Conseguentemente le sedi indicate dalla ricorrente come preferenze nell'istanza del 22/8/2020 venivano assegnate ai candidati presenti nelle GM ed alla ricorrente veniva assegnata la sede di Palombara Sabina IPSAR De Gasperi;
- 12) La ricorrente in ragione della posizione in graduatoria aveva diritto all'attribuzione, prioritariamente, di una delle sedi indicate nella domanda come preferenze da 1 a 19;
- 13) In particolare prima di assegnare alla ricorrente la sede di Palombara Sabina l'USR Lazio avrebbe dovuto assegnare le sedi nel Comune di Roma assegnate ai candidati delle GM (IIS Biagio Pascal, Istituto Pacinotti Archimede, I.I.S. Leonardo Da Vinci, I.I.S.S. G. Ambrosoli, Liceo Dante Alighieri, I.T.I.S. E. Fermi, Liceo Farnesina, I.I.S. G. De Sanctis, Liceo V. Gassman).

DIRITTO

Sul diritto all'assegnazione delle sedi alla ricorrente secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza di assegnazione di sede con precedenza rispetto ai docenti inseriti nella GM

L'art. 399 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal DL 124/1999 e dal DL 4/2006 stabilisce che "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna elementare e secondaria ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Ora, nel caso che ci occupa i posti assegnabili per l'anno scolastico 2020/2021 sono stati stabiliti, per la classe di concorso ADSS (sostegno scuole secondarie di secondo grado) nel numero complessivo di 147 e sono stati ripartiti in 146 al concorso e 1 alle GAE, in quanto le GAE risultavano esaurite e quindi non si poteva operare la suddivisione al 50% dei posti (74 e 73).

Il Ministero USR Lazio ha poi di fatto assunto 97 candidati, 96 da concorso e 1 (la ricorrente) da GAE.



L'art. 399 assegna il 50% dei posti alle graduatorie di merito dei concorsi ed il restante 50% alle GAE. Orbene il 50% dei posti assegnabili è 73 mentre il 50% dei posti assegnati è 47. Anche a voler concedere che le assunzioni procedano individuando prima tutto il 50% dei concorsi e poi il 50% delle GAE la ricorrente doveva essere considerata 48esima e non, come è avvenuto 97esima.

In vero costituisce una ingiustificata disparità di trattamento l'interpretazione della norma in tale senso, laddove si considerasse l'espressione "restante" come sinonimo di residuale e quindi successivo. Essendo tale modo di operare discriminatorio l'unica interpretazione possibile rimane quella di procedere attingendo una unità dalle GM e una unità dalle GAE. In questo modo la ricorrente doveva essere considerata, per l'attribuzione della sede virtualmente al secondo posto.

In via subordinata in ogni caso la ricorrente, pur accedendo all'interpretazione più sfavorevole doveva essere considerata al posto 48 (dopo il 50% di 96) e non certo al posto 97 come di fatto è accaduto.

La legge 13 luglio 2015, n. 107 dispone che sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2 (graduatorie di merito concorsi del 2016 e del 2018). In base a tale disposizione, secondo il tenore letterale per cui sono citate prima le GAE e quindi le GM la ricorrente avrebbe dovuto avere la precedenza sui docenti assunti da graduatorie di merito, mentre è stata addirittura posposta e messa in coda.

Si deve segnalare infine, per quel che occorrer possa che la ricorrente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento ha sostenuto e superato un pubblico concorso (di cui al bando DDG 1/4/1999) quindi la discriminazione dalla stessa subita in merito all'assegnazione di sede non trova alcuna giustificazione nemmeno sotto il profilo, talvolta sottolineato dal Miur della mancanza di procedura selettiva per accedere alle GAE in quanto, come detto la ricorrente ha avuto accesso a dette graduatorie proprio in forza di concorso e pertanto è "al pari" dei docenti vincitori dei concorsi del 2016 e del 2018.



Ovviamente aver collocato la ricorrente all'ultima posizione utile per l'attribuzione della sede ha determinato come conseguenza l'attribuzione di una sede diversa da quelle indicate come preferenze, nel caso di specie della sede indicata al numero 20 delle preferenze, mentre talune delle sedi indicate dalla ricorrente come prioritarie rispetto all'IPSAR De Gasperi di Palombara Sabina (n. 20) ovvero le sedi da 1 a 19 sono state ingiustamente attribuite ai candidati presenti nelle graduatorie concorsuali di merito. Segnatamente le seguenti sedi, scelte dalla ricorrente sono state assegnate ai candidati selezionati dalla graduatorie di merito: IIS Biagio Pascal, Istituto Pacinotti Archimede, I.I.S. Leonardo Da Vinci, I.I.S.S. G. Ambrosoli, Liceo Dante Alighieri, I.T.I.S. E. Fermi, Liceo Farnesina, I.I.S. G. De Sanctis, Liceo V. Gassman.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 415 1°c. e 416 1°c. C.P.C.:

Accogliere il ricorso e conseguentemente:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi attribuita la sede in base all'ordine di preferenze espresso nella propria istanza del 22/08/2020;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi attribuita una delle sedi indicate con priorità rispetto alla sede di fatto attribuitale;
- 3) Condannare il Ministero convenuto ad attribuire alla ricorrente una delle sedi dalla stessa indicate secondo il seguente ordine di precedenza:
 - 1) Biagio Pascal;
 - 2) Pacinotti Archimede;
 - 3) Leonardo Da Vinci;
 - 4) Ambrosoli;
 - 5) Via Sarandì;
 - 6) Dante Alighieri;
 - 7) Liceo Aristofane;
 - 8) Liceo Farnesina;
 - 9) E. Fermi
 - 10) De Sanctis
 - 11) Gassman;
 - 12) Liceo Giordano Bruno;
 - 13) Liceo Machiavelli;
 - 14) Liceo Catullo di Monterotondo;



- 15) IS A. Frammartino di Monterotondo;
- 16) IS Piazza Resistenza di Monterotondo;
- 17) Liceo Penao Monterotondo;
- 18) IIS Carducci;
- 19) ITIS Giorgi;

ove la ricorrente dovrà prendere immediato servizio come insegnante su posto di sostegno per 18 ore settimanali, con riconoscimento ai fini giuridici della continuità sulla sede ad ogni effetto, compresa l'attribuzione del punteggio per continuità in sede di domanda di trasferimento.

Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c

Con vittoria di spese, competenze e onorari a favore della parte ricorrente.

Dichiarazione di valore. Versamento del c.u.

Si dichiara che il valore del presente procedimento (controversia concernente rapporto di pubblico impiego) è indeterminabile ed il CU ammonta a € 259,00 versato con marca telematica

IN VIA ISTRUTTORIA

- 1) Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Designato ordinare alla resistente l'esibizione di tutta la documentazione riguardante la procedura di assunzione della ricorrente;
- 2) Voglia ordinare alla amministrazione di esplicitare i criteri seguiti per l'attribuzione della sede alla ricorrente;
- 3) Voglia richiedere informazioni ed osservazioni alle competenti organizzazioni sindacali;
- 4) Voglia richiedere il testo dei contratti ed accordi collettivi di lavoro che ritiene di applicare nella causa;

SI DEPOSITANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Copia C.C.N.L. Comparto Scuola;
- 2) Contingente sostegno 2020;
- 3) Decreto prot. 11632 del 3/6/2020;
- 4) Istanza preferenze di sede;
- 5) Destinazione sedi;
- 6) GAE del 29/07/2020;
- 7) Graduatorie di merito scelta sede;



- 8) Mail assegnazione della sede;
- 9) Mail assunzione;

Roma, 04/11/2020

(Firmato digitalmente)

Avv. Giuseppe Nobile

